

**TRIBUNALE DI ENNA**

**COMPARSA COSTITUTIVA E DI RISPOSTA**

**( Proc. Civile n. 1106/2019 di R.G. – ud. 22/11/2019 )**

Per il sig. **LOMBARDO Carmelo**

elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Marco Milazzo -  
che lo rappresenta e difende come da procura in  
calce al presente atto, ai sensi dell'articolo 83 III comma c. p. c. e art. 10 DPR  
123/2001,

*resistente*

**CONTRO**

il sig. **TROVATO Roberto** , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Mela,

*ricorrente*

**FATTO**

Con ricorso ex art. 22 del D. Lgs. 150/2011 notificato in data 10 ottobre 2019,  
il sig. Trovato Roberto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'odierno  
comparsente, chiedendo una declaratoria di illegittimità della delibera del Consiglio  
comunale di Aidone n. 33 del 04 luglio 2019 con cui si disponeva la surroga del  
dimissionario sig. Lacchiana Vincenzo con il predetto resistente e il conseguenziale  
riconoscimento dell'asserito diritto del ricorrente a subentrare nella carica di  
consigliere comunale.

Il sig. Trovato , a sostegno della sua domanda, assumeva che erroneamente  
il Consiglio Comunale disponeva la surroga del sig. Lombardo Carmelo perché primo  
dei non eletti nella lista collegata al candidato a sindaco sig. Lacchiana Vincenzo,  
cosiddetto " miglior perdente ", atteso che detta carica spettava a lui in quanto terzo  
candidato a sindaco più votato che aveva ottenuto un quoziente superiore al 20% di  
preferenze.

**DIRITTO**

Tutto ciò premesso, senza riconoscimento alcuno delle avverse ragioni e contestando ed impugnando radicalmente tutto quanto *ex adverso* addotto, richiesto ed allegato, in quanto infondato in fatto ed in diritto, si costituisce in giudizio il sig. Lombardo Carmelo con la presente comparsa di costituzione e risposta rappresentando quanto segue.

**1) IN VIA PRELIMINARE, DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Si eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, atteso che l'odierna controversia ha ad oggetto la surroga di un consigliere dimissionario che è devoluta al giudice amministrativo ex L. n. 1034 del 1971 e non l'eleggibilità, decadenza o incompatibilità di un eletto, che il combinato disposto di cui agli artt. 82 del D.P.R. n. 570/1960 e art. 22 della L. 150/2011 assegna alla giurisdizione ordinaria.

Sul punto merita di essere riportato per chiarezza espositiva un estratto della motivazione della sentenza della Sezioni Unite n. 2332 del 05.03.1991 secondo cui :  
*" Riguardo a questa si osserva che come le Sezioni unite hanno già avuto occasione di precisare, in tema di contenzioso elettorale amministrativo la ripartizione della giurisdizione va operata riconoscendo l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie in materia di eleggibilità o decadenza dalla qualità di consigliere (artt. 1 e 5 legge 23 dicembre 1966 n. 1147, contenente modificazioni alle norme su detto contenzioso) e l'appartenenza al giudice amministrativo delle controversie attinenti alle operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali (art, 6 legge 6 dicembre 1971 n.1034, istituiva dei tribunali amministrativi regionali) (v. sent. 7 luglio 1986 n. 4448 e 19 dicembre 1985 n. 5678). Ciò posto, si osserva che la controversia di cui si discute, relatività alla surrogazione di un consigliere dimissionario con il Bolco, primo dei candidati non eletti nelle elezioni amministrative del 1985, deliberata dal consiglio comunale di Sillavengo, comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, e ritenuta non giustificata dall'organo di controllo sul rilievo che il caso non è previsto dall'art. 76 del T.U. 570-1960, non*

rientra tra quelle devolute alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario. Essa non attiene, infatti, alle norme che regolano l'eleggibilità del candidato, ora dettate dalla legge 23 aprile 1981 n. 154, che riguarda appunto, tra l'altro, l'ineleggibilità e l'incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (espressamente abrogando, all'art. 10 n. 2, gli artt. 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico 570-1960). La controversia è, invece, riconducibile al contenzioso in materia di procedimento elettorale (intendendosi per procedimento elettorale il complesso degli atti e delle operazioni amministrative che portano alla formazione degli organi elettivi), come tale rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, sebbene riguardi una situazione insorta dopo le elezioni (dimissioni del Verri, a cui il seggio era stato assegnato), essa attiene pur sempre al procedimento elettorale, la cui parte conclusiva, sopraggiunte le dimissioni del consigliere eletto, è stata, infatti, riaperta per la proclamazione del primo degli esclusi e la contestuale convalida (accertata l'insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità) ( nello stesso Cass. Civ. Sez. U. n. 1758 del 13.04.1989).

Pertanto, avendo la controversia *de qua* ad oggetto la surroga del consigliere dimissionario sig. Vincenzo Lacchiana, essa attiene pacificamente alla regolarità delle operazioni elettorali e quindi rientra nella giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale ex art. 6 L. 1034 del 1971.

## **2) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO SI RILEVA L'INFONDATEZZA DEL RICORSO.**

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la superiore eccezione si rassegnano le seguenti considerazioni sul merito della controversia. Le tesi prospettate dal ricorrente sono prive di pregio e, comunque, lontane dal quadro normativo di riferimento.

La questione portata all'attenzione dell'illustre decidente riguarda la surroga di un consigliere comunale eletto in forza dell'art. 2 comma 4 bis della L. R. Siciliana n. 35/97, come modificata dalla legge n. 17 dell'11 agosto 2016, secondo cui " E'

*proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti”.*

In estrema sintesi, il ricorrente candidatosi a sindaco alle recenti elezioni amministrative tenutesi in Aidone il 28 aprile 2019 , comune con popolazione sotto i 10.000 abitanti, otteneva il 20,4781 % dei voti, così qualificandosi terzo dietro al sig. Lacchiana Vincenzo, che otteneva il 27,1852 % arrivato a sua volta secondo, ed al sindaco eletto col 44,3453 % dei voti, sig. Chiarenza Sebastiano.

Ebbene, intervenute le dimissioni del sig. Lacchiana Vincenzo, cosiddetto sindaco “miglior perdente”, il consiglio comunale di Aidone nel corso dell’adunanza del 04 luglio 2019, del tutto legittimamente e correttamente – peraltro confortato da un parere espresso dall’Assessorato delle Autonomie Locali Regione Siciliana Servizio 5 che in merito ad un caso sovrapponibile occorso nel Comune di Acate si era così espresso : “ *Ciò posto, si ritiene che, nel silenzio della legge sia prerogativa del candidato sindaco arrivato secondo essere proclamato eletto consigliere comunale e quindi in caso di rinuncia o dimissioni dello stesso, il seggio viene assegnato al candidato consigliere che segue nella lista collegata allo stesso candidato sindaco arrivato secondo* ” ; nello stesso senso il parere espresso dal medesimo ufficio per il Comune di Niscemi ( all. 2 e all. 3 ) - votava la surroga del sig. Lombardo Carmelo nella carica di consigliere comunale, in quanto primo dei non eletti nella lista collegata al sig. Lacchiana Vincenzo e comunque arrivata seconda con il 29.2854 % dietro alla prima con il 48,6857 %.

Ciò nonostante il ricorrente si duole di ciò, assumendo di essere l’unico ad avere diritto a succedere in consiglio comunale al sindaco “ miglior perdente “, in quanto qualificatosi terzo - ossia “ secondo miglior perdente “ - nella competizione elettorale con oltre il 20 % delle preferenze e dovendosi nel caso di specie, a fronte di un chiaro vuoto normativo, scorrere la lista dei candidati a sindaco non eletti e non la lista dei candidati al consiglio comunale.

L'assunto, per quanto suggestivo, è certamente privo di fondamento non trovando riscontro alcuno né nella normativa di settore né nei precedenti giurisprudenziali.

Ed invero, non è revocabile in dubbio che sulla questione vi sia un vuoto legislativo, atteso che le norme regionali non contengono alcun riferimento in proposito, tuttavia precedenti applicazioni della norma e pacifiche pronunce giurisprudenziali non sembrano lasciar dubbi in merito.

Nello specifico, risulta illuminante la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Palermo, avente n. 908 del 13 maggio 2009, che nel decidere un caso analogo relativo alla dimissioni da deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana dell'On.le Anna Finocchiaro, candidata alla carica di Presidente della Regione e arrivata seconda, quindi assegnataria di diritto del seggio all'Assemblea Regionale, attribuiva il seggio rimasto vacante al gruppo di liste a lei collegate al fine di restituire il seggio alla coalizione di liste da cui era stato tratto : “*Di guisa tale che, ad avviso del Collegio, intervenute le dimissioni del deputato On.le Anna Finocchiaro eletto nella qualità sopraindicata, appare maggiormente conforme al sistema normativo appena delineato (ed in mancanza di specifica disposizione normativa di segno inverso) riassegnare il seggio di che trattasi alla <provvista> da cui era stato tratto. In altri termini, una lettura sistematica della normativa regionale non consente di poter utilizzare il "listino regionale" per la surroga di deputati eletti nello stesso listino. Il criterio adottato per l'attribuzione in surroga del seggio lasciato vacante, per dimissioni, dall'On.le Finocchiaro (ripetesi: a conclusione delle operazioni elettorali e dopo la proclamazione degli eletti) risulta coerente con i principi giurisprudenziali sopra evidenziati, considerato altresì che lo stesso criterio non genera squilibri sovvertendo le scelte operate dall'elettore e quindi non incide sulla composizione del collegio, con la conseguente immutabilità della rappresentanza proporzionale di gruppi o liste (cfr. C.d.S. 1989 n.406). Per altro, la stessa giurisprudenza da ultimo richiamata non ha escluso la legittimità del ricorso*

*ad interpretazioni analogiche anche in subiecta materia, "praticabili soltanto in assenza di specifiche norme applicabili" ( all. 4 ) .*

In altri termini, siccome chiarito dalla sentenza succitata, coerentemente con la *ratio legis* e contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, il principio che si è voluto salvaguardare è quello secondo cui il seggio vada restituito alla lista, o coalizione di liste, a cui era stato detratto, non residuando spazio alcuno all'ipotesi avversaria secondo cui " *il dimissionario è sostituito da chi segue nella graduatoria, che, nel caso che ci occupa, è quella dei candidati a sindaco* " ( sic ! ) ( cfr. ric. introd. pag. 8, pen. cpv.).

Da ultimo, poi, in occasione della surroga dell'On.le Cancelleri, candidato alla presidenza della regione alle elezioni del 2017, arrivato secondo e proclamato deputato regionale di diritto in quanto capolista della seconda lista regionale più votata ( c.d. " miglior perdente " ), l'Ufficio del Regolamento dell'Assemblea Regionale con nota datata " settembre 2019" , anche in questo caso nel perdurante silenzio della legge, riportandosi esplicitamente al precedente dell'On. le Finocchiaro, rileva che : "*Posto che l'onorevole Cancelleri si era candidato anche nel collegio provinciale di Caltanissetta nella lista "Movimento 5 Stelle " ( essendosi avvalso, lo si ripete , della specifica facoltà riconosciuta dalla legge, sfociata nella candidatura provinciale ammessa dall'Ufficio Elettorale ) il seggio da questi lasciato vacante non potrà che essere attribuito al candidato primo dei non eletti della medesima lista e del medesimo collegio provinciale in cui era stato eletto l'onorevole Cancelleri, vale a dire alla candidata Concetta Damante, la quale segue immediatamente, con voti 2.191, l'ultimo dei proclamati eletti, on. Nunzio Di Paola, nella lista provinciale " Movimento 5 Stelle " nel collegio circoscrizionale di Caltanissetta. A tale conclusione si perviene in applicazione del criterio ermeneutico dell'interpretazione estensiva della lettera della superiore disposizione di legge ( art. 60, comma 4 ), in ossequio alla regola generale dettata da quello stesso art. 12 delle Preleggi che fa obbligo di anteporre il criterio dell'interpretazione estensiva a quello ( soltanto sussidiario ) dell'interpretazione analogica. Come già sopra accennato, giova da ultimo ribadire*

che l'operato della Commissione per la verifica dei poteri sul " caso Finocchiaro" – oggi preso a riferimento, beninteso, per i soli profili giuridici affini al "caso Cancellieri" in esame – è stato considerato pienamente legittimo da decisioni passate in giudicato della competente magistratura amministrativa" ( all. 5 ) .

Per mero tuziorismo, appare utile rilevare che la stessa interpretazione logicosistemica della norma non consente di approdare a risultati diversi.

Ed infatti il comma 5 dell'art. 2 della L. R. Siciliana n. 35/97 così dispone: " *Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. **Salvo quanto previsto dal comma 4-bis**, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi*".

Ora non v'è chi non veda come il legislatore abbia voluto prevedere un'ipotesi solo eccezionale di assegnazione di diritto al sindaco c.d. " miglior perdente " di uno dei seggi riservati all' " *altra lista che ha riportato il maggior numero di voti*" – nel caso in esame lista " Per Aidone " collegata al candidato sig. Lacchiana Vincenzo -, eccezionalità che viene meno nel caso in cui non si realizzi l'ipotesi di cui al comma 4-bis e la cui mancanza comporta senza dubbio alcuno la riassegnazione del seggio alla lista da cui era stato tratto.

In conclusione, a parere dello scrivente, se il legislatore avesse voluto riservare in ogni caso un seggio al sindaco "miglior perdente", secondo, terzo, quarto ecc. ecc., fermo restando il raggiungimento del quoziente del 20%, lo avrebbe certamente disposto esplicitamente.

Pertanto l'odierno ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.

Alla luce di quanto esposto in fatto ed in diritto, il sig. LOMBARDO Carmelo , *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che

#### **PIACCIA ALL' ILL. MO TRIBUNALE ADITO**

-respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

**In via preliminare,**

-ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo regionale;

**Nel merito,**

-accertare ritenere e dichiarare infondate, inammissibili e/o improponibili, o con qualsiasi statuizione rigettare integralmente le domande tutte proposte da controparte con il ricorso introduttivo ; *Salvis iuribus.*

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si offrono in comunicazione:

- 1) ricorso introduttivo ;
- 2) parere Ass. Aut. Locali R. S. Serv. 5 del 29.06.2018 ;
- 3) parere Ass. Aut. Locali R. S. Serv. 5 del 19.07.2018 ;4) Sent. TAR, sezione di Palermo, n. 908 del 13 maggio 2009; 5) nota Ufficio del Regolamento dell'Assemblea Regionale.

Enna , lì

avv. Marco Milazzo